

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 10 aprile 1991, n. 515.

(Conferma TAR Calabria - Reggio Calabria, 1 ottobre 1990, n. 591).

È legittima l'esclusione di una lista presentata dopo lo spirare del termine perentorio di legge, nulla influenzando la sola presenza degli incaricati nell'ufficio, fatto strumentale ed antecedente alla materiale presentazione.

Omissis - 2. - Nel merito, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 32 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, sostenendo che il giudice di primo grado, nell'annullare le deliberazioni di ammissione alla competizione elettorale della lista ... avrebbe dato rilievo a un momento procedimentale, quello della compilazione della lista dei candidati, non previsto dalla legge la quale invece stabilisce che nel termine prescritto debba avvenire solo la presentazione delle candidature.

Giova premettere che la norma invocata così testualmente dispone negli ultimi due commi: "Le liste e gli allegati debbono essere presentati alla Segreteria del Comune entro le ore 12 del venticinquesimo giorno precedente la elezione".

"Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione ...".

Nella specie, non è controverso in punto di fatto che alle ore 11,58 dell'11 aprile 1990 e cioè del venticinquesimo giorno precedente le elezioni, il sig. ... delegato dalla lista ... e il sig. ... entrarono nell'ufficio del Segretario comunale di ... "per presentare la lista del loro partito".

Risulta dal verbale del segretario comunale, che i due presentatori "erano in possesso di un plico di documentazione"; che "il sig. ... ha dato inizio alla compilazione della lista dei candidati" e infine che "detta lista ... è stata consegnata completa alle ore 12,36".

Tali essendo i dati normativi e quelli emergenti dalla situazione di fatto, così come certificata dal Segretario comunale, la soluzione contenuta nella sentenza impugnata non deve essere censurata, risultando essa conforme, non solo alla lettera, ma anche alle finalità della normativa in tema di presentazione delle candidature.

Il punto centrale della questione consiste nella individuazione del significato del verbo "presentare", usato al participio passato sia nel penultimo comma là dove si chiarisce che "le liste e gli allegati debbono essere presentati entro ...", sia nell'ultimo comma che parla di "ricevuta dettagliata degli atti presentati", nonché del sostantivo "presentazione" impiegato nella espressione "indicando il giorno e l'ora della presentazione".

Ora, nella eccezione specifica della presentazione di cose, tale sostantivo si risolve nell'"atto di presentare" e cioè del "mostrare ad altri": la presentazione, dunque, si risolve in una azione, che si consuma nel medesimo momento in cui è compiuta e consiste, nel caso di specie, nel portare al cospetto del Segretario comunale, o di chi lo sostituisce legalmente, "la lista e gli allegati". In particolare, entro le ore dodici del venticinquesimo giorno precedente le elezioni, debbono essere prodotti: la lista dei candidati; la dichiarazione di presentazione della lista; i certificati attestanti che i presentatori della lista sono elettori nel Comune; la dichiarazione da parte dei candidati di accettazione della candidatura; i certificati attestanti che i candidati sono elettori in un Comune della Repubblica; il modello di contrassegno di lista ed anche, come nel caso in esame, la indicazione dei delegati di lista.

Si tratta, come è agevole rilevare, di una documentazione che i presentatori debbono aver già interamente predisposto prima della presentazione della lista, con la conseguenza che la compilazione della stessa, correttamente non contemplata dalla legge, è attività materiale che deve necessariamente essere anteriore e non posteriore alla "presentazione".

In altre parole, la legge prescrive che la lista e gli allegati debbono essere presentati prima delle ore 12 e che di questo atto, di natura istantanea, si dia conto nella ricevuta: ma se al puntuale ingresso degli incaricati della presentazione della lista nella segreteria del Comune, non si accompagna la immediata presentazione della intera documentazione, in quanto la lista stessa deve essere ancora "compilata", sia pure alla stregua di atti già a disposizione degli incaricati, è evidente che l'attività materiale di compilazione della lista, esaurendosi oltre lo spirare del termine previsto, incide sull'ora della presentazione, la quale non può essere retrodatata al momento dell'ingresso dei presentatori negli uffici comunali, ma deve essere necessariamente riferita ad un momento

successivo a quello della messa a punto della intera documentazione e, quindi, alla consegna della stessa al Segretario comunale.

3. - La difesa degli appellanti, tuttavia, ritiene che questa sia una delle possibili interpretazioni dell'art. 32 e che essa vada posta sullo stesso piano di quella che tende a privilegiare, ai fini della determinazione della scadenza del termine, il momento dell'ingresso negli uffici comunali dei presentatori: se così fosse, secondo gli interessati, dovrebbe preferirsi la interpretazione volta a favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla competizione elettorale con la conseguenza che tra le due possibili soluzioni dovrebbe essere senz'altro scartata quella eccezionale che sancisce la esclusione della lista dalle elezioni.

Ad avviso del Collegio anche questa impostazione non può essere condivisa, dal momento che la formulazione della norma non lascia all'interprete quei margini di opinabilità che la difesa degli appellanti ha ipotizzato: in effetti, nel caso in esame, la legge prevede la scadenza di un termine perentorio entro il quale deve essere stata compiutamente espletata la formalità, della presentazione della lista e degli allegati, che non può e non deve oggettivamente presentare alcuna incertezza e che non va confusa con il fatto, meramente strumentale e sicuramente antecedente al momento della presentazione, costituito dalla materiale presenza degli incaricati nella segreteria del Comune.

4. - In conclusione, la Sezione ritiene di dover ribadire che la lista (con gli allegati), presentata dopo la scadenza del termine tassativamente prescritto dalla legge, deve essere esclusa dalla competizione elettorale. La sua erronea ammissione, pertanto, costituisce un vizio delle operazioni elettorali che comporta l'annullamento di tutti gli atti del procedimento, successivi alla illegittima ammissione della lista tardivamente presentata, ivi compresa la proclamazione degli eletti.

Omissis.